

Direzione Amministrativa - Servizio Relazioni Sindacali

Protocollo				
Titolo I	Classe 10	Fascicolo		
n°83861	del 23 novembre 2007			
UOR SERES	СС	RPA Nicola Giannone		

Ai Dirigenti

Ai Responsabili dei Settori, Servizi e Segreterie

Ai Responsabili delle Unità Operative

Ai Responsabili dei CSG di Facoltà

Ai Responsabili delle Biblioteche c.li di Facoltà

Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali

Al personale tecnico-amministrativo

e p.c.

Al Magnifico Rettore

Ai Presidi

Ai Direttori dei Dipartimenti e Centri interdipartimentali

Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria

Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto

LORO SEDI

Oggetto: contratto collettivo integrativo del personale tecnico-amministrativo.

In allegato alla presente si trasmette il Contratto Collettivo Integrativo del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo sottoscritto il 15 novembre 2007, che, per quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del medesimo CCI, deve essere affisso all'albo ufficiale delle singole strutture. Quanti in indirizzo sono tenuti a dare attuazione alla nuova disciplina contrattuale integrativa, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione del CCI medesimo.

Premesso che nei prossimi giorni saranno organizzati specifici incontri, attraverso i quali saranno illustrate ai Responsabili della gestione amministrativa delle strutture universitarie le parti del CCI che richiedono un coordinamento dell'attività amministrativo-gestionale, lo scrivente ritiene opportuno fornire intanto con la presente una prima sintetica analisi del nuovo CCI, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte.

Si informano quanti in indirizzo che il testo del CCI del 15 novembre 2007 è disponibile nel sito web del Servizio relazioni sindacali.

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo f.to. Mario Giannone



TITOLO I – Sistema delle relazioni sindacali

Per quanto può interessare l'attività dei Responsabili di struttura, va evidenziato che i Dirigenti sindacali (preventivamente e formalmente accreditati dall'Amministrazione) possono fruire di permessi retribuiti, previa comunicazione al Responsabile della gestione amministrativa della struttura dove prestano servizio. Come per tutti i permessi fruiti dai/dalle dipendenti durante l'orario di servizio, i predetti sono tenuti a segnare nel registro dei permessi l'allontanamento dalla propria sede, nonché a registrare l'uscita e il rientro in servizio nella procedura di rilevazione automatizzata delle presenze. Le tipologie di permesso fruibili dai Dirigenti sindacali sono:

- Cod. 21 permesso per l'espletamento del mandato (nel limite del monte ore aziendale annualmente assegnato a ciascuna O.S. e alla RSU) o per partecipazione agli Organismi statutari (la cui capienza è stabilita dai pertinenti CCNQ e il cui controllo è effettuato a livello nazionale dal Dipartimento della Funzione Pubblica); per questa tipologia di permesso, fruibile previa comunicazione del/della dipendente, è richiesto il successivo intervento manuale dell'ULG, che dovrà imputare le ore di permesso all'Organizzazione sindacale che ha richiesto l'accreditamento del dipendente (cod. 216 della lista valori).
- Cod. 20 <u>permesso per convocazione dell'Amministrazione</u>, fruibile previa esibizione della convocazione dell'Amministrazione e della nota di accreditamento della delegazione sindacale a firma della Segretaria territoriale. La stessa tipologia di permesso è utilizzata dalla componente sindacale del Comitato per le pari opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno mobbing.

Altro elemento del Titolo I che interessa l'attività dei Responsabili di struttura riguarda le comunicazioni all'utenza correlate agli scioperi proclamati dalle OO.SS. e/o dalla RSU, che gli stessi sono tenuti a effettuare su segnalazione dell'Amministrazione.

TITOLO II – orario di lavoro e produttività

Art. 7 – orario di lavoro

a. Viene mantenuta l'articolazione flessibile dell'orario di lavoro (che rende obbligatoria la presenza in servizio soltanto nelle fasce di compresenza), con l'avvertenza che nel contemperare le esigenze di servizio con quelle dei dipendenti devono essere prioritariamente garantite le esigenze dell'utenza e la funzionalità dell'organizzazione del lavoro. Va quindi chiarito che in presenza di esigenze di servizio (formalmente rappresentate dal Responsabile della gestione amministrativa della struttura) il/la dipendente è obbligato a prestare il proprio servizio anche al di fuori delle fasce di compresenza.



Direzione Amministrativa - Servizio Relazioni Sindacali

- b. È confermata l'articolazione dell'orario di lavoro in <u>5 giorni settimanali, dei quali 2 con orario prolungato</u>, e l'obbligatorietà di assicurare l'apertura della struttura durante le fasce di compresenza (antimeridiana dal lunedì al venerdì e pomeridiana dal lunedì al giovedì).
- c. Sono previste specifiche deroghe nei casi di impossibilità temporanea a prestare servizio nelle ore pomeridiane (autorizzate direttamente dal Responsabile della gestione amministrativa della struttura) o nei casi nei quali tale indisponibilità, opportunamente motivata, perdura nel tempo (autorizzata dal Direttore Amministrativo).
- d. È inoltre prevista l'articolazione dell'orario di <u>lavoro in turni</u> (per esigenze rappresentate dal Responsabile della struttura) espressamente autorizzata dal Direttore Amministrativo, sentiti i dipendenti interessati.
- e. È fatto obbligo al Responsabile della gestione amministrativa della struttura di predisporre, entro la fine di ogni anno, il piano di turnazione delle presenze pomeridiane (articolato su base mensile), in modo da assicurare (laddove il numero di dipendenti in servizio lo consenta) l'apertura della struttura nella fascia di compresenza pomeridiana dal lunedì al giovedì. <u>Il piano dei turni</u>, che potrà essere eventualmente modificato anche in corso d'anno con l'accordo delle parti, <u>è vincolante per la liquidazione dei compensi incentivanti</u> correlati al programma di ampliamento dell'orario di apertura delle strutture.
- f. Recependo la disciplina contrattuale di comparto è stata introdotta l'obbligatorietà della pausa di almeno 10 minuti ogni qual volta il/la dipendente si intrattiene in servizio per più di 6 ore. Da evidenziare che la pausa pranzo richiesta per la maturazione del buono pasto è rimasta invariata (da 30 minuti a 2 ore).
- g. È confermata la sospensione del programma di ampliamento dell'orario di apertura delle strutture durante i mesi di luglio e agosto, durante i quali i dipendenti sono tenuti ad effettuare un orario di lavoro giornaliero di 7 ore e 12 minuti per 5 giorni a settimana.

Art. 8 – sistema di rilevazione dell'orario di lavoro

- a. Sono confermati i criteri di funzionamento del sistema di rilevazione automatizzata delle presenze ed è stata prevista la redazione di un apposito regolamento
- b. È ribadito l'affidamento al Responsabile della gestione amministrativa della struttura della verifica dell'orario di lavoro individuale di tutto il personale in servizio presso la struttura medesima. Lo stesso è tenuto a vidimare tutte le annotazioni sul registro dei permessi. Il/la dipendente è personalmente responsabile delle registrazioni a mezzo badge.



Direzione Amministrativa - Servizio Relazioni Sindacali

Art. 9 – produttività

- a. È confermato il valore dell'indennità mensile di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL 27 gennaio 2005 (€ 120,00 m.l.) ed è enunciato l'intendimento di consolidarne la parte variabile. L'indennità segue la sorte della retribuzione fissa tabellare e, considerata la sua natura fissa e ricorrente, non è soggetta a valutazione delle prestazioni e dei risultati.
- b. Il valore dell'indennità prevista per la partecipazione al programma di ampliamento dell'orario di apertura viene elevato a € 14.00 per ogni presenza pomeridiana effettuata rispetto a quelle programmate, previa valutazione delle prestazioni e dei risultati
- c. Analoga retribuzione accessoria compete, su base annua, al personale il cui orario di lavoro è articolato in turni.
- d. La corresponsione del compenso incentivante è correlata all'effettiva presenza in servizio durante la fascia di compresenza pomeridiana. Soltanto i permessi per formazione, quelli per motivi di servizio e quelli sindacali sono, nella fattispecie, assimilati a servizio effettivo.

Art. 10 – valutazione delle prestazioni e dei risultati

Il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati è stato modificato introducendo, per i Responsabili di posizione organizzativa, anche la valutazione degli obiettivi assegnati. È in corso di definizione un apposito regolamento e saranno conseguentemente rivisti gli schemi attualmente utilizzati, per renderla coerente allo schema sotto riportato:

NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE						
Qualifiche	Finalità	Periodicità	Tipologia			
Dirigenti	retribuzione di risultato	annuale	70% risultati – 30% comportamenti			
Elevate Professionalità	retribuzione di risultato	annuale	50% risultati – 50% comportamenti			
riolessionalita	PEO	quadriennale	Coerente con 2.1			
Ctg. D (con incarico di	retribuzione di risultato	annuale	30% risultati – 70% comportamenti			
responsabilità di	PEO	quadriennale	Coerente con 3.1			
posizione organizzativa)	Incentivazione (rientri pomeridiani)	trimestrale	Formale (riferibile al rispetto degli orari di lavoro e di servizio)			
	PEO	quadriennale	100% comportamenti			
Ctg. B, C e D	Incentivazione (rientri pomeridiani)	trimestrale	Formale (riferibile al rispetto degli orari di lavoro e di servizio)			
	Dirigenti Elevate Professionalità Ctg. D (con incarico di responsabilità di posizione organizzativa)	Dirigenti retribuzione di risultato Elevate Professionalità retribuzione di risultato PEO Ctg. D retribuzione di risultato PEO (con incarico di responsabilità di posizione organizzativa) Incentivazione (rientri pomeridiani) PEO Ctg. B, C e D Incentivazione	Dirigenti retribuzione di risultato annuale Elevate Professionalità retribuzione di risultato annuale Ctg. D quadriennale Ctg. D (con incarico di responsabilità di posizione organizzativa) retribuzione di risultato annuale quadriennale PEO quadriennale trimestrale Ctg. B, C e D PEO quadriennale trimestrale			



Direzione Amministrativa - Servizio Relazioni Sindacali

Art. 11 – lavoro straordinario

- a. I criteri di ripartizione del fondo per la remunerazione del lavoro straordinario sono stati radicalmente modificati. Il 20% delle risorse disponibili viene destinato al fondo di riserva (€ 115 mila) amministrato dal Direttore Amministrativo. Il 30% del fondo (€ 157.500) viene distribuito tra le strutture in rapporto al personale in servizio (circa € 70 pro-capite). Il rimanente 50% del fondo (€ 265.500) sarà ripartito in corso d'anno tra le diverse strutture in base alle seguenti priorità: servizi erogati all'utenza; carenza di personale; esigenze straordinarie.
- b. È stato inoltre introdotto il tetto massimo di 250 ore annue per dipendente.

Art. 12 – ferie

- a. Le ferie devono essere fruite, di norma, entro l'anno solare di maturazione.
- b. Per esigenze di servizio le ferie possono essere fruite entro il 15 agosto dell'anno successivo.
- c. I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto a procrastinare 10 giorni di ferie nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione.
- d. È stata introdotta la chiusura delle strutture universitarie per 10 giorni durante il periodo di Natale e quello di Ferragosto. Durante tali periodi, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali, il personale è collocato d'ufficio in ferie o riposo compensativo.
- e. I/le dipendenti che non intendano utilizzare le ferie durante del periodo di chiusura della propria struttura, possono prestare servizio presso altra struttura, previo accordo con i Responsabili della gestione amministrativa delle due strutture.
- f. È stata inoltre rimodulata la tempistica per la predisposizione del calendario delle ferie che deve essere redatto, salvo successive eventuali modifiche, entro il mese di aprile di ciascun anno.

Art. 13 – permessi retribuiti

Fermo restando la previgente disciplina contrattuale integrativa, è stata introdotta, per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri, la possibilità di fruire di permessi da recuperare per comprovati motivi di salute dei figli.

Art. 14 – assenze per malattie

È stata eliminata la visita medica di controllo per i casi di ricovero presso strutture sanitarie, anche se private.



TITOLO III – incarichi di posizione e responsabilità

Art. 15

criteri generali per il conferimento degli incarichi al personale appartenente alla categoria EP

- a. La retribuzione di posizione delle Elevate Professionalità, precedentemente strutturata in due fasce, viene ora articolata in tre fasce.
- b. Il mutamento dell'incarico, non dipendente da volontà del lavoratore/lavoratrice o da motivi disciplinari, non può comportare una riduzione della retribuzione di posizione superiore al 10% di quella in precedenza attribuita.

Art. 16 – Indennità di responsabilità nelle Biblioteche centrali di Facoltà

- a. L'indennità di responsabilità dovuta al personale cui è stato conferito l'incarico di Responsabile di Biblioteca centrale di Facoltà è stata elevata a € 4.132,00 di cui un terzo corrisposto a seguito della verifica delle prestazioni e dei risultati.
- b. All'interno di ciascuna BCF con un patrimonio di almeno 10.000 volumi catalogati possono essere conferiti, al personale dell'area delle biblioteche e/o dei servizi generali, gli incarichi di gestore dei servizi bibliografici e di gestore dei servizi catalografici, con indennità di responsabilità pari a € 1.200 o € 1.500

Art. 17 – Indennità di responsabilità nei Centri servizi generali di Facoltà

- a. L'indennità di responsabilità dovuta al personale cui è stato conferito l'incarico di Responsabile di CSG di Facoltà, costituito in centro autonomo di spesa (attualmente Facoltà di Economia, Farmacia, Ingegneria, Scienze della formazione, Scienze MM.FF.NN. e Scienze motorie) è stata articolata in due fasce pari a € 4.132,00 e € 5.165,00 di cui un terzo corrisposto a seguito della verifica delle prestazioni e dei risultati.
- b. All'interno di ciascuna CSG di Facoltà può essere conferito, al personale dell'area amministrativa e/o amministrativo-gestionale, un incarico di gestore della segreteria dei corsi di studio, con indennità di responsabilità pari a € 1.200 o € 1.500



Direzione Amministrativa - Servizio Relazioni Sindacali

- c. Qualora il CSG gestisca un proprio server, una rete locale, un proprio sito web, aule multimediali e/o laboratori informatici, al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e/o dei servizi generali, può essere conferito un incarico di gestore del sistema informatico di Facoltà, con indennità di responsabilità pari a € 1.200 o € 1.500
- d. Nei CSG di Facoltà, costituiti in centri autonomi di spesa, per i quali è stata rilevata una media dei mandati emessi nel periodo 2002-2005 non inferiore a € 400.000, al personale dell'area amministrativa e/o amministrativo-gestionale, può essere conferito un incarico di gestore della procedura di contabilità, con indennità di responsabilità pari a € 1.200 o € 1.500

Art. 18 – Indennità di responsabilità nei Dipartimenti universitari

- a. In ciascun Dipartimento dove sussiste una biblioteca con almeno 10.000 volumi catalogati, al personale dell'area delle biblioteche, può essere conferito un incarico di gestore della biblioteca dipartimentale, con indennità di responsabilità pari a € 1.200 o € 1.500
- b. Qualora il Dipartimento gestisca un proprio server, una rete locale, un proprio sito web, aule multimediali e/o laboratori informatici, al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e/o dei servizi generali, può essere conferito un incarico di gestore del sistema informatico dipartimentale, con indennità di responsabilità pari a € 1.200 o € 1.500
- c. Qualora il Dipartimento risulti attribuito un coefficiente PAAS superiore a 0,25 e risultino in servizio almeno 10 docenti, al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e/o dei servizi generali, può essere conferito un incarico di gestore dei laboratori e delle attrezzature scientifiche, con indennità di responsabilità pari a € 1.200 o € 1.500
- d. Nei Dipartimenti per i quali è stata rilevata una media dei mandati emessi nel periodo 2002-2005 non inferiore a € 400.000, al personale dell'area amministrativa e/o amministrativo-gestionale, può essere conferito un incarico di gestore della procedura di contabilità, con indennità di responsabilità pari a € 1.200 o € 1.500

Art. 19 posizioni organizzative e incarichi per funzioni specialistiche nelle strutture decentrate

a. Il personale titolare di posizioni organizzative (Responsabile di CSG, di BCF e SAD) assicura, in relazione agli indirizzi formulati dal Responsabile di struttura (Preside o Direttore di Dipartimento e/o Centro interdipartimentale), l'ottimale organizzazione del lavoro delle attività presidiate, nonché la gestione amministrativa di TUTTO il personale della struttura, per quanto in particolare attiene alla disciplina di riferimento per l'orario di lavoro.



Direzione Amministrativa - Servizio Relazioni Sindacali

- b. Il personale titolare di incarico per funzione specialistica (gestore) assicura, in relazione agli indirizzi formulati dal Responsabile di struttura, l'organizzazione del lavoro delle attività presidiate e il coordinamento delle attività degli eventuali collaboratori.
- c. Il personale cui è conferito un incarico ex art. 63 CCNL 9.8.2000, assume la responsabilità dei procedimenti di pertinenza dei relativi ambiti organizzativi e/o professionali. Le indennità ex art. 63 CCNL 9.8.2000 non sono tra loro cumulabili.
- d. Il personale della categoria D che alla data di entrata in vigore del presente CCI risulta titolare di incarico precedentemente conferito ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, del CCNL 9.8.2000, fino allo scadere dell'incarico medesimo o di eventuali rinnovi dello stesso se congruo con le tipologie introdotte dal nuovo CCI, viene mantenuto il valore dell'indennità corrisposta in base al previgente CCI.
- e. I parametri presi a riferimento per l'attribuzione delle indennità correlate agli incarichi, vengono aggiornate con cadenza triennale, con riferimento alle elaborazioni per la ripartizione del budget del personale T.A.
- f. Essendo del tutto cambiati i criteri e la procedura per il conferimento degli incarichi di funzioni specialistiche di cui all'art. 63, commi 1 e 2, del CCNL 9 agosto 2000, gli incarichi annuali in essere cessano comunque il 31 dicembre del corrente anno,. Con separata nota sarà data comunicazione del numero e della tipologia di incarichi attribuibili in ciascuna struttura.

Art. 20 – indennità di responsabilità per incarico di posizione organizzativa conferito presso l'Amministrazione centrale

L'indennità di responsabilità per il personale preposto alle Unità Operative e per i Responsabili Unici dei procedimenti del Settore Ufficio tecnico, vengono elevate a € 2.800,00

Art. 21 – indennità di responsabilità per incarico di funzioni specialistiche (ctg. B, C e D) conferito presso l'Amministrazione centrale

- a. Per ogni Servizio, Settore e Segreteria può essere attribuito al personale delle categorie B, C o D, uno specifico incarico per le attività volte all'ottimizzazione dei sistemi di comunicazione istituzionale e alla realizzazione di servizi on-line, o alla gestione di procedure complesse comuni a più U.O. del medesimo Settore, Servizio e/o Segreteria, con indennità di responsabilità pari a € 1.500 a.l.
- b. Al personale della categoria D che alla data di entrata in vigore del presente CCI risulta titolare di incarico precedentemente conferito ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, del CCNL 9.8.2000, fino allo scadere dell'incarico medesimo o di eventuali rinnovi dello stesso se congruo con le tipologie introdotte dal nuovo CCI, viene mantenuto il valore dell'indennità corrisposta in base al previgente CCI.



- c. Al personale dell'Area servizi agli studenti impegnato per almeno 24 ore settimanali nel frontoffice, previa acquisizione della disponibilità dei singoli dipendenti, compete una indennità, rapportata ai mesi di effettivo svolgimento di tale incarico, pari a € 1.500 a.l..
- d. Al personale della categoria D in servizio presso l'Area legale può essere conferito specifico incarico con indennità pari a quella prevista per i Responsabili di unità operativa.
- e. Il personale cui è conferito un incarico ex art. 63 CCNL 9.8.2000, assume la responsabilità dei procedimenti di pertinenza di relativi ambiti organizzativi e/o professionali. Le indennità ex art. 63 CCNL 9.8.2000 non sono tra loro cumulabili.

TITOLO IV – progressioni e attività per il personale

Art. 22 – progressione economica

L'attribuzione delle posizioni economiche acquisite dai dipendenti a seguito delle procedure selettive, relative al fondo calcolato al 31 dicembre di ciascun biennio, hanno decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo. Per quanto già previsto dal precedente CCI, tali decorrenze coincidono con il 1° gennaio degli anni pari.

Art. 23 – progressione verticale

Le procedure per la progressione verticale sono indette in base alla disponibilità di posti liberi e finanziati nell'ambito del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e alla legge 43/2005. La copertura finanziaria è assicurata con una quota, non superiore al 50%, delle economie realizzate a seguito della cessazione dal servizio del personale tecnico e amministrativo.



Art. 24 – formazione del personale

La formazione del personale tecnico-amministrativo è disciplinata dai pertinenti regolamenti vigenti:

- "Regolamento per l'attività formativa del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Palermo" emanato con DDA n°3801 del 17 luglio 2006;
- "Regolamento per i Crediti Formativi Professionali del personale tecnico-amministrativo" emanato con DDA n. 3800 del 17 luglio 2006;
- "Regolamento disciplinante i compensi da corrispondere al personale docente e tecnicoamministrativo per le attività di organizzazione, erogazione e gestione della formazione del personale T.A. dell'Università degli studi di Palermo" approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 maggio 2003.

Art. 25 – interventi a favore del personale

Le modalità e le condizioni di erogazione dei contributi e dei sussidi sono disciplinate del "Regolamento interventi a favore del personale" emanato con DDA n°631 del 13.2.2006 e sue eventuali successive modifiche e integrazioni.

Art. 26 – servizio sostitutivo di mensa

- a. Il valore del buono pasto viene elevato a € 9.00. Fermo restando l'importo del finanziamento annuale pari a € 1.200.000,00 all'inizio dell'E.F. 2009 il valore del buono pasto verrà rideterminato tenendo conto di eventuali economie e/o maggiori costi dell'esercizio precedente.
- b. L'attribuzione del buono pasto avviene a condizione che l'orario giornaliero superi le sei ore lavorative e che, dopo la pausa durante la quale il dipendente consuma il pasto (di durata non inferiore a trenta minuti), il/la dipendente si trattenga in servizio per almeno 1 ora, per il completamento del debito orario giornaliero o per motivi di servizio espressamente rappresentati dal Responsabile della gestione amministrativa della struttura.



TITOLO V – finanziamento e norme finali

Denominazione	Fondo CCI	Oneri CE	Totale
Formazione (variabile)	€ 800.000,00	€ 130.800,00	€ 930.800,00
Servizio sostitutivo di mensa	€ 1.200.000,00	€ 163.500,00	€ 1.363.500,00
Interventi a favore del personale	€ 350.000,00	€ 98.100,00	€ 448.100,00
Totale	€ 2.350.000,00	€ 392.400,00	€ 2.742.400,00
Lavoro straordinario	€ 525.000,00	€ 171.675,00	€ 696.675,00
Denominazione	Fondo CCI	Oneri CE	Totale
Produttività collettiva	€ 1.630.080,38	€ 553.036,28	€ 2.163.116,66
Produttività individuale	€ 1.021.795,12	€ 334.127,00	€ 1.355.922,12
Indennità di responsabilità	€ 1.160.000,00	€ 379.320,00	€ 1.539.320,00
Totale fondo produttività	€ 3.811.875,50	€ 1.266.438,28	€ 5.058.358,78
Retribuzione posizione EP	€ 996.000,00	€ 325.692,00	€ 1.321.692,00
TOTALE complessivo	Fondi CCI	Oneri CE	Totale
	€ 7.682.875,50	€ 2.156.205,28	€ 9.819.125,78